

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).**

**Art. 111**

*Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all' articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10(1)*

**1.** La Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 10/1984, nell' importo di lire 30 miliardi, entro e non oltre la data del 31 luglio 1993.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, l' Assessore alle finanze, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' industria, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all' articolo 8, secondo comma, della legge regionale n. 10/1984.

**3.** Per quanto disposto dal comma 1, sul capitolo 782 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è previsto lo stanziamento di lire 30 miliardi per l' anno 1993.

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, L. R. 47/1993